

LA TUTELA GIURIDICA DELLA DIGNITÀ
E DELLA LIBERTÀ DEI FEDELI CRISTIANI
NONCHÉ DEL CARATTERE MINISTERIALE
DELLA GERARCHIA.
RIFLESSIONI CIRCA IL CONTRIBUTO
DI ÁLVARO DEL PORTILLO PER LO SVILUPPO
DEL DIRITTO AMMINISTRATIVO CANONICO

*Rev. Prof. Javier Canosa**

1. L'IDEA DI UN SISTEMA DI DIRITTO AMMINISTRATIVO CANONICO
IN *FIELES Y LAICOS EN LA IGLESIA* E IN *LOS DERECHOS DE LOS FIELES*

Questa mattina abbiamo avuto l'opportunità di ascoltare le relazioni di due persone – il cardinal Julián Herranz e Monsignor José Luis Gutiérrez – che di certo possono essere incluse tra coloro che meglio conoscono il contributo di Mons. Álvaro del Portillo al diritto della Chiesa.

Il mio intervento presuppone tutto quello che i citati relatori hanno esposto così brillantemente e mira a concentrarsi su un aspetto particolare del pensiero giuridico canonico di Don Álvaro – come si è soliti chiamare il Servo di Dio mons. del Portillo –, cioè, l'idea di un sistema di diritto amministrativo

* Pontificia Università della Santa Croce, Roma (Italia).

canonico, come è stato prospettato da lui in due delle sue pubblicazioni: il libro *Fieles y laicos en la Iglesia*, che venne alla luce per la prima volta nel 1969 in lingua spagnola e lo stesso anno – tradotto da Gaetano Lo Castro – apparve anche in italiano (*Laici e fedeli nella Chiesa*), e l'intervista, pubblicata nel 1971 sulla rivista «Ius Canonicum» sotto il titolo *Los derechos de los fieles* (I diritti dei fedeli)¹. In questi due suoi contributi, che sono alla base della presente esposizione, l'autore si riferisce alle potenzialità di un rinnovato sistema amministrativo per svolgere uno degli approfondimenti più significativi del Concilio: la riscoperta della dignità e della libertà dei battezzati, che li porta a partecipare alla missione apostolica comune della Chiesa, con responsabilità personale, la quale richiede il riconoscimento dei diritti dei fedeli nonché l'attuazione efficace della natura ministeriale in ogni autorità della Chiesa, specie nell'esercizio della pubblica potestà².

Laici e fedeli nella Chiesa presenta, a partire da diversi testi del Concilio Vaticano II, analizzati con attenta ermeneutica della continuità, lo *status* giuridico proprio dei fedeli, costituito da diritti e doveri tratteggianti la centralità della persona nella Chiesa³. Eppure tali libertà e responsabilità, per essere efficaci richiedono l'enunciazione dei diritti e doveri fondamentali, nonché la

¹ Á. DEL PORTILLO, *Fieles y laicos en la Iglesia. Bases para sus respectivos estatutos jurídicos*, Eunsa, Pamplona 1969; ed. italiana: *Laici e fedeli nella Chiesa*, a cura di C. J. Errázuriz, trad. a cura di G. Lo Castro, Giuffrè, Milano 1999 (nella mia esposizione farò riferimento alla numerazione delle pagine di questa edizione) e Á. DEL PORTILLO, *Los derechos de los fieles*, in «Ius Canonicum» 11 (1971), pp. 68-93.

² G. DALLA TORRE, nella *recensione* pubblicata su «Ius Ecclesiae» 12 (2000), pp. 230-232, a proposito della seconda edizione di *Laici e fedeli nella Chiesa*, scrive che «sorprende per molti aspetti la capacità di del Portillo – che peraltro aveva lavorato come perito sia nella preparazione che nello svolgimento del Vaticano II – nel cogliere le radicali connessioni tra acquisizioni ecclesologiche e rinnovamento del diritto canonico; nel individuare le potenzialità di sviluppo, sul terreno del diritto positivo, degli insegnamenti conciliari; nell'anticipare coerenti scenari di evoluzione dell'esperienza giuridica della Chiesa». Infatti, del Portillo è stato considerato uno dei canonisti particolarmente sensibili allo sviluppo ecclesologico del Concilio (cfr. J. HERRANZ, *Studi sulla nuova legislazione della Chiesa*, Giuffrè, Milano 1990, p. 41).

³ Da diversi autori *Laici e fedeli nella Chiesa* è stato annoverato fra i contributi monografici più importanti riguardo i diritti dei fedeli. In questo senso, ad esempio, E. CAPARROS, *Les notions juridiques de fidèle et de laïc*, in «Studia Canonica» 6 (1972), pp. 79-98; S. BAGGIO, *La naturaleza pastoral de la norma canónica*, in CONSOCIATIO INTERNATIONALIS STUDIO IURIS CANONICI PROMOVENDO, *La norma en el Derecho canónico. III Congreso internacional de Derecho canónico*, vol. II, Eunsa, Pamplona 1979, p. 876 e H. PREE, *Esercizio della potestà e diritti dei fedeli*, in J. CANOSA (a cura di), *I principi per la revisione del Codice di diritto canonico. La ricezione giuridica del Concilio Vaticano II*, Giuffrè, Milano 2000, p. 338, nota 95.

loro tutela, attraverso strumenti specifici, che l'autore trova nella previsione di idonei sistemi. Due anni più tardi, nell'intervista *Los derechos de los fieles*, pubblicata su «Ius Canonicum» l'autore ritorna sul tema, questa volta in maniera esclusiva, per cui, nel complesso emergono più evidenti gli accenni alle possibilità fornite dagli strumenti del diritto amministrativo.

I due contributi, che chiaramente mostrano vesti scientifiche diverse – un volume monografico di 270 pagine, il primo; le risposte alle diciassette domande formulate dalla redazione della rivista, con un totale complessivo di 25 pagine, il secondo – sono stati pubblicati in un breve lasso di tempo, a cavallo tra gli anni '60 e '70 del secolo scorso e, quindi, successivamente alla prima fase di traduzione giuridica degli insegnamenti del Concilio Vaticano II, verificatasi con i principi ispiratori della riforma del *Codex Iuris Canonici* approvati dall'assemblea generale del Sinodo dei Vescovi del 1967⁴.

Certamente, la sola visione dei titoli di entrambi i lavori non indurrebbe a catalogarli all'interno della letteratura sul diritto amministrativo canonico. Farebbero parte piuttosto dell'area del diritto della persona oppure del diritto costituzionale della Chiesa⁵. Tuttavia, come cercherò di esporre di seguito, in essi emergono numerose proposte per il diritto amministrativo. Penso che questo apporto sia dovuto, almeno in parte, ad una circostanza storica, costituita dall'avvio, in quel preciso momento, del diritto amministrativo canonico da un punto di vista sistematico, implicante una sorta di *vis atractiva* verso questo settore giuridico canonico, a quella epoca privo di un corpo strutturato di dottrina⁶.

⁴ Cfr. J.L. GUTIÉRREZ, *Storia della formazione dei Principi per la riforma del «Codex Iuris Canonici»*, in CANOSA, *I principi*, p. 20.

⁵ J. HERVADA, nella *recensione* alla prima edizione di *Fieles y laicos en la Iglesia* che pubblicò sulla rivista «Ius Canonicum» 9 (1969), p. 578, si riferiva precisamente al contributo della monografia per lo sviluppo della branca del Diritto della persona.

⁶ Sullo sviluppo del diritto amministrativo canonico in quel periodo, cfr. P. MONETA, *Il diritto amministrativo canonico dopo il Concilio Vaticano II*, in «Il Diritto ecclesiastico» 89 (1978), pp. 456-479. Sul ruolo attivo di Álvaro del Portillo per l'incorporazione nella Chiesa delle garanzie offerte dal diritto amministrativo canonico, negli anni immediatamente successivi allo svolgimento del Concilio Vaticano II, ebbi modo di trattare nella relazione *La tutela giurisdizionale nei confronti della pubblica amministrazione ecclesiastica*, tenuta durante l'ultimo congresso promosso dalla associazione internazionale di diritto canonico: cfr. CONSOCIATIO INTERNATIONALIS STUDIO IURIS CANONICI PROMOVENDO, *La funzione amministrativa nell'ordinamento canonico. XIV Congresso internazionale di diritto canonico. Varsa-*

2. **ÁLVARO DEL PORTILLO E IL DIRITTO AMMINISTRATIVO CANONICO:
LA TUTELA GIURIDICA DELLA DIGNITÀ E DELLA LIBERTÀ DEI FEDELI
CRISTIANI E DEL CARATTERE MINISTERIALE DELLA GERARCHIA**

Nella persona di Álvaro del Portillo concorrevano diverse qualità che lo rendevano ben adatto per collaborare a quella fase iniziale di costruzione sistematica. Oltre ad essere lui un esperto canonista⁷, discepolo di san Josemaría Escrivá, un grande maestro anche di diritto⁸; contava, allo stesso tempo, su una vasta esperienza di lavoro in uffici di curia e nel Concilio Vaticano II⁹. Da questo punto di vista, non era uno specialista teorico, estraneo alla prassi amministrativa. Conosceva assai bene i documenti del Concilio Vaticano II – non solo, ma anche – perché aveva lavorato ad alcuni di essi e, chiamato a collaborare alla riforma del *Codex Iuris Canonici*, aveva dimostrato di saper incorporare tutto quell'insieme di esperienze giuridiche nel recente sviluppo dei principi direttivi per la riforma del Codice¹⁰.

Egli era ben consapevole della necessità che hanno i principi giuridici costituzionali attinenti la centralità della persona nella Chiesa di una loro attuazione, un complemento pratico, attraverso lo sviluppo del diritto amministrativo canonico, per giungere all'essere operativi¹¹.

via, 14-18 settembre 2011, a cura di J. Wroceński-M. Stokłosa, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, 2012, p. 759.

⁷ Álvaro del Portillo aveva cominciato a trattare questioni di diritto canonico collaborando con S. Josemaría Escrivá nel governo dell'Opus Dei fin dagli anni '30. Oltre alla laurea in Ingegneria e in Lettere, aveva ottenuto anche la laurea in Diritto canonico. Infatti, discusse la tesi di Dottorato in Diritto canonico il 18 giugno 1949, come risulta dal Certificato degli studi di Dottorato presso la Facoltà di Diritto canonico presso la Pontificia Università di San Tommaso (*Angelicum*) (cfr. J. MEDINA BAYO, *Álvaro del Portillo. Un hombre fiel*, Rialp, Madrid 2012, p. 743).

⁸ Cfr. J. OTADUY, *Del Portillo, Álvaro*, in *Diccionario General de Derecho Canónico*, J. OTADUY – A. VIANA – J. SEDANO (a cura di), vol. II, Aranzadi/Thomson-Reuters, Cizur Menor 2012, p. 1019.

⁹ Cfr., per i documenti relativi alle nomine di Álvaro del Portillo nella Curia Romana e nell'ambito del Concilio Vaticano II, MEDINA BAYO, *Álvaro del Portillo*, pp. 741-742, 744-751, 754-755, 759.

¹⁰ Cfr., per il documento di nomina di Consultore della Pontificia Commissione per la Revisione del CIC, 17 aprile 1964, MEDINA BAYO, *Álvaro del Portillo*, p. 756.

¹¹ «La juridicidad de los derechos humanos y de los fieles proviene del mismo Derecho divino, y no es necesaria por tanto una positivación constitutiva de los mismos para que entren a formar parte del ordenamiento canónico –como ya han advertido, entre otros, J. Hervada, P. Lombardía, KL. Morsdorf; sin embargo, su operatividad práctica quedará delimitada

Così, anche se in nessun punto delle due pubblicazioni si contiene la formula “diritto amministrativo canonico” o “diritto amministrativo nella Chiesa”, in essi è facile scoprire non una ma diverse linee tematiche direttamente legate al diritto amministrativo canonico che, nel tempo, si sono rivelate idee strutturali per questo settore giuridico della Chiesa¹².

In primo luogo, sebbene sia già stato menzionato, risulta necessario registrare l'attenzione che presta il nostro autore al rapporto fra il diritto amministrativo canonico e il diritto costituzionale nella Chiesa. Come già aveva notato F. X. Wernz alla fine del secolo XIX, non tutto nel diritto della Chiesa è costituzionale¹³. Dunque, per avere un riscontro applicativo della traduzione giuridica del Concilio Vaticano II è necessario fissare i principi costituzionali, ma altrettanto occorre per forza articolare l'attuazione di tali principi attraverso degli sviluppi del diritto amministrativo canonico, che operano ad un livello più immediato e pratico rispetto alla realtà¹⁴.

Siffatti sviluppi sono essenziali per due motivi. Il primo è che la dignità e la libertà dei fedeli, che compongono il Popolo di Dio, si riflettono in una serie di situazioni giuridiche – diritti, e anche doveri – il cui esercizio non può

en cada momento por ese grado de comprensión a que me vengo refiriendo. De otra parte, la misma necesidad de seguridad jurídica y de tutela eficaz exige una clara enunciación del contenido de esos derechos en el nivel de la norma positiva; y, a la vez, el establecimiento de los medios oportunos para proteger su ejercicio contra cualquier posible violación. De este modo, la ley positiva encauza mediante los instrumentos técnicos adecuados la vigencia efectiva y práctica de los derechos personales. Respondiendo a estos postulados, las normas de la Iglesia serán prolongación y necesaria determinación de la ley contenida en el Evangelio, que, como ha afirmado el Concilio Vaticano II, tutela más eficazmente que cualquier otra ley la libertad humana y la dignidad de la persona» (DEL PORTILLO, *Los derechos*, pp. 73-74).

¹² Per esempio, nell'intervista pubblicata in «Ius Canonicum», del Portillo fa riferimento a concetti come: «El establecimiento de un orden administrativo eficaz en la Iglesia», «el sistema administrativo», «la actividad administrativa», mentre nella monografia tratta della «pubblica amministrazione della Chiesa», del «silenzio amministrativo», del «ricorso amministrativo», della «via amministrativa», ecc.

¹³ Cfr. F.X. WERNZ, *Ius Decretalium*, 2 ed. emendata, Officina libraria Giachetti, Prati, 1905-1914, opera composta da sei volumi in dieci tomi, nella quale, dopo un primo volume, *Introductio in ius decretalium*, seguono il volume *Ius constitutionis ecclesiae catholicae* (con due tomi) e successivamente, il volume *Ius administrationis ecclesiae catholicae* (anch'esso, con due tomi).

¹⁴ Cfr. J.I. ARRIETA, *Lo sviluppo del diritto amministrativo nel vigente sistema canonico*, in CON-SOCIATIO INTERNATIONALIS STUDIO IURIS CANONICI PROMOVENDO, *La funzione*, pp. 60-61.

essere ingiustamente costretto da nessuno, neanche dall'autorità¹⁵. La libertà dei fedeli richiede la tutela fornita dagli strumenti del diritto amministrativo canonico. Ed è per questo motivo che occorrono garanzie tecniche capaci di dirigere l'esercizio dell'autorità nella Chiesa affinché sia sempre in grado di rispondere alla logica del servizio¹⁶. Dunque, è qui che troviamo il secondo motivo essenziale che comporta sviluppi giuridici amministrativi, poiché il servizio dell'autorità ecclesiale certamente richiede una disposizione soggettiva da parte del pastore, ma è principalmente un requisito obiettivo dello stesso ministero, suscettibile pertanto un'impostazione giuridica¹⁷.

¹⁵ «Basta sfogliare l'attuale legislazione ecclesiastica per avere la sensazione che una serie di diritti che la coscienza contemporanea riconosce imperativamente come propri della persona umana, non sono configurati come tali nell'ordinamento giuridico del Popolo di Dio. Non vogliamo con ciò dire che tali diritti non siano rispettati, bensì che non sono giuridicamente dichiarati e riconosciuti, in forma tale che appaia chiaramente la garanzia giuridica efficace, che dà luogo alla protezione legale degli stessi. La Chiesa, è giusto riconoscerlo, offre una garanzia che è superiore a quella delle leggi umane, da sé sole inefficaci per instaurare la giustizia. Offre, invero, la garanzia dell'assistenza per gli atti fondamentali del Magistero in materia di fede e di costumi, il che assicura divinamente la prudenza e l'alto spirito di giustizia e di carità di ciascuna delle misure di interesse generale. Non è meno certo, però, che tale protezione è metagiuridica, e che vi sono anche atti singoli e istanze gerarchiche per i quali non si dà tale assistenza infallibile o per i quali le lacune o difetti personali dei detentori dell'autorità possono porre ostacoli all'azione dello Spirito. Per questo non è contrario alla peculiare natura della società ecclesiastica, bensì è una prudente norma di governo, far sì che nel diritto della Chiesa vengano espressamente riconosciuti i diritti dei fedeli e si assicuri loro la protezione che la legge deve conferire» (DEL PORTILLO, *Laici e fedeli*, pp. 41-42).

¹⁶ «Á. del Portillo (*Fieles y laicos*, p. 85) pone in evidenza come non sia necessario ricorrere, per giustificare l'esistenza dei diritti soggettivi, a relazioni secondarie, in quanto il fondamento delle pretese ai beni portatori di benefici spirituali si trova nella stessa relazione fondamentale tra gerarchia e fedeli, in cui la posizione dell'autorità è caratterizzata dall'essere un ministero ordinato al servizio di chi ne ha bisogno» (I. ZUANAZZI, *Praesis ut prosis. La funzione amministrativa nella diakonia della Chiesa*, Jovene Editore, Napoli 2005, p. 326).

¹⁷ «In tutta la sua attività la Gerarchia riveste un carattere di servizio. Il suo compito è un ministero, una diaconia, non principalmente un potere. Il Concilio nel delineare la Gerarchia, d'ordine e di giurisdizione, ha parlato di *servitium*, di *ministerium*, ed ha qualificato i sacri Pastori come ministri, *dispensatores*, *debitores*, *constituti pro hominibus*, ecc. Tutto ciò mostra il carattere di servizio verso la persona che la Gerarchia ha nella Chiesa [...] Mette tuttavia in rilievo nello stesso tempo che vi sono determinati aspetti del *munus* gerarchico, che, più che giurisdizione o *munus* lasciato, quanto al suo esercizio, alle buone disposizioni interiori del detentore della potestà ecclesiastica, giuridicamente sono un onere, un dovere correlativo ai diritti dei fedeli» (DEL PORTILLO, *Laici e fedeli*, pp. 60-61).

3. LA DISTINZIONE DELLE FUNZIONI PUBBLICHE DI GUIDA:
MEZZO TECNICO E STRUMENTALE PER IL BUON GOVERNO
DELLA CHIESA UNIVERSALE E DELLE CHIESE PARTICOLARI,
PRESUPPOSTO PER IL DIRITTO AMMINISTRATIVO CANONICO

C'è un punto in cui queste idee si riflettono molto chiaramente:

«Tale servizio non può concepirsi come una disposizione meramente interiore della persona, come qualcosa che appartiene all'ascetica di coloro che in nome di Cristo detengono il potere nella Chiesa [...] per la sua costituzione e per il suo carattere di servizio, l'ambito della potestà pubblica nella Chiesa resta inquadro entro alcuni limiti, che devono necessariamente essere rispettati»¹⁸.

L'articolazione di queste linee guida richiede una corretta formalizzazione attraverso strumenti tecnico-giuridici¹⁹. Uno di essi, che si pone come presupposto per il diritto amministrativo canonico, è la distinzione delle funzioni pubbliche di guida. Álvaro del Portillo ne tratta affermando che,

«la distinzione delle funzioni nella Chiesa non deve essere confusa con la cosiddetta separazione dei poteri nella società civile, la quale ha come fondamento la sovranità popolare – con la conseguente subordinazione dei governanti al Diritto imposto dal popolo attraverso i loro rappresentanti –, e l'esistenza degli organi – legislativo, esecutivo e giudiziale – completamente indipendenti e autonomi, la cui azione è controllata e limitata a vicenda attraverso le procedure stabilite. [...] Allo stesso tempo, tuttavia, bisogna tenere presente che la divisione delle funzioni – e non dei poteri –, è un mezzo tecnico di organizzazione e distribuzione delle diverse competenze. Impostate così le cose, non vi è alcuna obiezione affinché il legislatore supremo della Chiesa consideri op-

¹⁸ DEL PORTILLO, *Laici e fedeli*, pp. 92-93. Cfr. sull'argomento, fra gli altri contributi, V. GÓMEZ-IGLESIAS C., *Acerca de la autoridad como servicio en la Iglesia*, in PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS INTERPRETANDIS, *Ius in vita et in missione Ecclesiae. Acta Symposii Internationalis iuris Canonici occurrente X anniversario promulgationis Codicis Iuris Canonici diebus 19-24 aprilis 1993 in Civitate Vaticana celebrati*, LEV, Città del Vaticano 1994, pp. 193-217 e J. MIRAS, *Sentido ministerial de la función de gobierno y tutela jurídica en el derecho administrativo canónico*, in A. VIANA (a cura di), *La dimensión de servicio en el gobierno de la Iglesia*, Eunsa, Pamplona 1999, pp. 259-292.

¹⁹ Anche perché «inoltre, però, la protezione dei diritti soggettivi è necessaria per l'errabilità della persona, tanto del suddito come del titolare del potere. Concretamente la Gerarchia non è esente da tale errabilità. In quelle istanze gerarchiche che non godono dell'assistenza infallibile, può darsi, ed è un dato certo che storicamente si è dato e si dà, che i titolari del potere pubblico disconoscano in qualche caso i diritti dei fedeli» (DEL PORTILLO, *Laici e fedeli*, pp. 54-55).

portuno adottare un sistema di carattere strumentale che – senza rispondere a specifiche e particolari esigenze del Diritto divino, ma senza neanche opporsi ad esse – si è rivelato come un mezzo tecnico efficace per il buon governo e per regolare i conflitti, che, per la stessa fallibilità umana, possono effettivamente verificarsi tra chi detiene il potere e coloro che a lui sono sottoposti»²⁰,

poiché è anche innegabile che né il Papa nella Chiesa universale né i vescovi nelle loro rispettive diocesi possano svolgere personalmente tutti i doveri che incombono su di loro, quindi devono fare uso di organismi o persone per aiutarli a realizzarle, con alcune funzioni all'interno dell'organizzazione ecclesiastica.

È a questo livello che si può parlare dell'opportunità e della convenienza della distinzione di funzioni. In un primo momento, la riluttanza di certi autori ad accogliere questa distinzione nella Chiesa potrebbe essere stata dovuta ad alcune formulazioni imperfette, che forse non chiarivano sufficientemente che non si tratta di una separazione dei poteri, ovviamente incompatibile con la natura dell'autorità ecclesiastica, ma solo una divisione di funzioni, quale mezzo tecnico e strumentale per il buon governo della Chiesa universale e delle Chiese particolari.

²⁰ «La distinción de funciones en la Iglesia no debe confundirse con la llamada división de poderes en la sociedad civil, que parte como presupuesto de la soberanía popular –con la consiguiente subordinación de los gobernantes al Derecho impuesto por el pueblo a través de sus representantes–, y de la existencia de unos órganos –legislativo, ejecutivo y judicial plenamente independientes y autónomos, cuya acción se controla y limita mutuamente a través de unos procedimientos establecidos. [...] A la vez, sin embargo, hay que tener en cuenta que la división de funciones –no de poderes– es un medio técnico de organización y de distribución de las distintas competencias. Planteadas así las cosas, no hay ningún inconveniente en que el Legislador supremo de la Iglesia considere oportuno adoptar un sistema de carácter instrumental que –sin responder a una exigencia concreta y determinada del Derecho divino, pero tampoco oponiéndose a él– se ha demostrado un medio técnico eficaz para el buen gobierno y para regular los conflictos que, por la misma falibilidad humana, pueden presentarse de hecho entre quienes detentan el poder y los que están sometidos a él» (DEL PORTILLO, *Los derechos*, p. 82).

4. LA PERMEABILITÀ DELLE ISTITUZIONI ECCLESIASTICHE
AI DIRITTI FONDAMENTALI DEI FEDELI E LO SVILUPPO
DEL DIRITTO AMMINISTRATIVO CANONICO

Nel fare riferimento ad un altro aspetto dei principi guida per la riforma del *Codex Iuris Canonici*, del Portillo rileva anche l'esigenza di prevedere delle diverse modalità di impugnazione che sono i ricorsi, amministrativi e contenziosi amministrativi²¹, necessari per far rispettare il principio di legalità. Sebbene il diritto canonico non sia solo un insieme di leggi che devono essere rispettate,

«è doveroso che, senza sminuire di un apice la radicale esigenza di comunione e di obbedienza, l'azione dell'autorità si sviluppi per ambiti legali, che rendano facile ai fedeli l'ossequio legittimo che le è dovuto»²².

Il sistema amministrativo della Chiesa, che prevede ricorsi di vario tipo, non è tuttavia un settore dove prevalgano le controversie e le impugnazioni, proprio perché gode dei mezzi per proteggere i diritti e tutela anche gli organi di governo nella vita ecclesiale, anche prima di giungere ad un momento conflittuale; lo fa riconoscendo e favorendo i diritti dei fedeli come, ad esempio, il diritto di petizione comportante, fra l'altro, una nuova concezione dei rescritti, che per secoli, nella Chiesa sono stati il passaggio tramite il quale si è svolta la partecipazione dei fedeli e delle istanze inferiori al governo della Chiesa. Perciò, il riconoscimento del diritto fondamentale di petizione dovrebbe richiedere un cambiamento comportamentale da parte della gerarchia,

«nella sua proiezione e formulazione giuridica, tale diritto deve configurarsi, in primo luogo, come la possibilità d'ogni fedele di chiedere ai sacri Pastori – vale a dire, alla pubblica amministrazione della Chiesa – ciò che giudichi necessario o conveniente per realizzare le esigenze della sua vocazione cristiana e della sua specifica funzione ecclesiale»²³.

²¹ Cfr. DEL PORTILLO, *Laici e fedeli*, p. 96.

²² DEL PORTILLO, *Laici e fedeli*, p. 93.

²³ DEL PORTILLO, *Laici e fedeli*, pp. 125-126. Nell'intervista, il nostro autore aggiunge che «el derecho de petición tiene un contorno bien definido: se refiere a aquello –y sólo a aquello– que los fieles pueden y deben esperar de la jerarquía. Habrá, pues, que distinguirlo cuidadosamente de lo que puede pedirse, pero sin alegar ningún derecho (p. ej., la asistencia caritativa), y también de aquello que cae fuera del ámbito para el que ha sido instituida la jerarquía, como puede ser la petición de una influencia en materias estrictamente temporales. Es evidente que en estos casos, donde no asiste al fiel ningún derecho de petición, la

Da questa prospettiva, i diritti dei fedeli hanno un ruolo importante di guida, dal momento che sarebbe insufficiente la proclamazione legale se non fosse accompagnata da una revisione delle altre norme che compongono il sistema canonico – organizzazione degli uffici ecclesiastici, ecc. – in modo tale che questi diritti siano costantemente presenti, per fornire gli strumenti legali appropriati e facilitare il loro corretto utilizzo.

Seguendo la proposta di Álvaro del Portillo, tutte le istituzioni ecclesastiche devono essere permeabili ai diritti fondamentali dei fedeli²⁴, il che dà luogo a nuove prospettive in temi cardini di un sistema amministrativo, come sono la gerarchia delle norme, l'individuazione degli spazi di discrezionalità, il diritto di essere ascoltato in capo al soggetto che può soffrire un onere come conseguenza di un provvedimento della pubblica amministrazione, lo svolgimento delle necessarie verifiche e prove oggettive nel procedimento amministrativo onde evitare decisioni *ex informata conscientia*, la motivazione delle decisioni dei pastori²⁵.

Il rispetto e la centralità della persona richiedono pure che le comunicazioni delle azioni del governo ecclesiale siano chiare e adeguatamente formalizzate²⁶.

Taluni miglioramenti verranno adottati a partire dall'esperienza giuridica dei sistemi giuridici che non possono essere ignorati adducendo le peculiarità

jerarquía no está obligada a dar ningún tipo de respuesta» (p. 89). Cfr. sull'importanza di questo principio, come è stato espresso da del Portillo, per la configurazione del rescritto come atto amministrativo, J. CANOSA, *Il rescritto come atto amministrativo nel diritto canonico*, Giuffrè, Milano 2003, p. 189.

²⁴ «Quiero resaltar, sin embargo, que el aspecto que me parece más importante de los derechos de los fieles en relación a la configuración del orden social del Pueblo de Dios, es la consideración –con sus necesarias consecuencias prácticas– del ordenamiento canónico como *Derecho del Pueblo de Dios*: en otras palabras, no como mera ordenación de conductas fundamentada en el poder de jurisdicción, sino como orden justo de la entera sociedad eclesial. Desde esta perspectiva, los derechos de los fieles tienen una importante función orientadora, pues sería insuficiente su proclamación jurídica si no fuera acompañada por una revisión de las restantes normas que integran el ordenamiento canónico» (DEL PORTILLO, *Los derechos*, p. 81).

²⁵ Cfr. DEL PORTILLO, *Laici e fedeli*, pp. 94, 142-143. Nell'edizione della citata monografia che qui viene usata, è possibile ricavare dati interessanti dalla lettura delle note curate da C. J. Errázuriz, che, nel individuare le proposte espresse da del Portillo in *Laici e fedeli nella Chiesa*, va riportando puntualmente il modo in cui ciascuna di esse è stata recepita più tardi nei diversi canoni del Codice di diritto canonico promulgato nel 1983.

²⁶ DEL PORTILLO, *Laici e fedeli*, pp. 96-97.

del diritto della Chiesa²⁷, come lo rende evidente, ad esempio, la convenienza di introdurre nel Diritto della Chiesa la disciplina tecnica del silenzio amministrativo, per evitare ingiusti atteggiamenti omissivi da parte dell'autorità²⁸.

Don Álvaro possedeva il valore aggiunto della mentalità aperta, che, tra gli altri vantaggi, gli diede una ponderata fiducia nella possibilità di ricorrere a strumenti giuridici secolari per adeguare meglio il riformando sistema canonico alle esigenze di giustizia del popolo di Dio. Per altre soluzioni lui confidava nell'andamento della giurisprudenza di contenzioso amministrativo della Segnatura Apostolica, che anche per questa ragione dovrebbe cessare di usare il segreto²⁹. Infatti, la pubblicazione della giurisprudenza dovrebbe svolgere un ruolo di primaria importanza per l'aggiornamento continuo del sistema giuridico.

Mi avvio alla conclusione. Álvaro del Portillo era ben consapevole del fatto che la formazione del sistema amministrativo nella Chiesa comportasse dei tempi non brevi, e che non potesse essere fatta in modo frettoloso³⁰. Ritengo che un'idea analoga varrebbe per il pensiero di Don Álvaro. Infatti, col passare degli anni si avvalora la posizione di chi, come ad esempio Javier

²⁷ Cfr. DEL PORTILLO, *Laici e fedeli*, p. 56.

²⁸ Cfr. DEL PORTILLO, *Laici e fedeli*, p. 127.

²⁹ «Por otra parte, hay que reconocer –así lo hacen los Principios para la revisión del Codex (cf n. 7)– que el ordenamiento canónico presenta graves lagunas en el sistema de recursos administrativos. Es innegable que se ha conseguido un cierto avance –quizás no definitivo y, desde luego, susceptible de mejora– mediante la institución de la *sectio altera* de la Signatura Apostólica, como tribunal contencioso-administrativo. Sin embargo, las normas procedurales de ese tribunal y el secreto en que se mantienen sus decisiones –que no pueden por tanto sentar precedente en la doctrina ni trasladarse a órganos inferiores–, hacen pensar que ese progreso no puede calificarse todavía como definitivo. Es de esperar más bien que esta *sectio altera* venga considerada como un feliz pero solo primer paso hacia el establecimiento de un orden administrativo eficaz en la Iglesia. El franco reconocimiento de los defectos del sistema administrativo por parte de la Comisión para la reforma del *Codex*, y la aprobación de ese principio por el Sínodo de Obispos en octubre de 1967, constituyen una esperanzadora toma de conciencia, que probablemente cristalizará en el nuevo Código de Derecho Canónico en una legislación completa y adecuada en esta materia. Los derechos del fiel alcanzarán de ese modo la protección conveniente a través de los recursos por vía administrativa y a través también de la vía judicial, a la que debe otorgarse precedencia en caso de duda» (DEL PORTILLO, *Los derechos*, p. 75).

³⁰ «Esa reforma no debe ser precipitada: pienso que es conveniente establecer una legislación abierta, dentro de la cual puedan encontrar el lugar que les corresponde las diversas iniciativas que, para bien de la Iglesia, vaya promoviendo el Espíritu Santo» (DEL PORTILLO, *Los derechos*, p. 71).

Hervada, considerando le proposte di Álvaro del Portillo riguardo i cambiamenti che si dovrebbero introdurre nel Diritto della Chiesa, ha visto in esse delle idee veramente nuove, che richiedono del tempo per essere colte nel suo completo significato, poiché unicamente gli anni cambiano le mentalità. E, in riferimento a *Laici e fedeli nella Chiesa*, Hervada concludeva tali riflessioni, sostenendo: «penso que es un libro llamado a ejercer una gran influencia en la doctrina canónica»³¹. Oserei affermare che siffatta osservazione si possa applicare integralmente all'influsso benefico che ha ricevuto la dottrina del diritto amministrativo canonico ma, soprattutto, che può ricevere ancora dal pensiero del Servo di Dio che sarà beatificato, Dio volente, il prossimo 27 settembre a Madrid, sua città natale. Ritengo che sia responsabilità dei canonisti dei nostri giorni trarne le dovute conseguenze, considerando, prima di tutto e come sempre fece lui, il bene della Chiesa³².

³¹ J. HERVADA, *recensione alla seconda edizione di Fieles y laicos en la Iglesia*, in «Ius Canonicum» 22 (1982), p. 821.

³² Nella vita del futuro beato risulta chiaro come, a partire di un certo momento, non ha cessato mai di avere un contatto vitale con il diritto canonico integrato nel desiderio di servire la Chiesa; infatti, osserva giustamente C.J. Errázuriz, che nella esistenza di Álvaro del Portillo «vi è sempre un senso di totale fedeltà, di pensiero e di vita, alla realizzazione nel tempo del disegno salvifico di Dio attraverso la Chiesa, unito al buon senso e alla prudenza di chi, conoscendo e apprezzando di cuore la rilevanza del diritto canonico, è ugualmente consapevole della limitatezza dei compiti di questo» (C.J. ERRÁZURIZ, *Un rapporto vitale con il diritto canonico*, in V. BOSCH [a cura di], *Servo buono e fedele. Scritti sulla figura di Mons. Álvaro del Portillo*, Pontificia Università della Santa Croce, LEV, Roma 2001, p. 447).